

**ORIENTAMENTI PER LA GESTIONE DEI CASI INDIVIDUALI DI  
DISTURBO E PATOLOGIE MUSCOLOSCELETRICHE DEGLI ARTI  
SUPERIORI E GIUDIZI DI IDONEITÀ: FORMULAZIONE DEI  
GIUDIZI DI IDONEITÀ AL LAVORO SPECIFICO**

La sorveglianza sanitaria può, tra l'altro, generare tre categorie di soggetti (o casi):

- soggetti con soli disturbi "anamnesticamente positivi": oltre alla programmazione di un *follow-up* personalizzato, si consiglia di verificare l'opportunità di provvedimenti per l'esposizione ai rischi lavorativi, tenuto conto dell'entità degli stessi;
- soggetti portatori di patologie franche che, allo stato attuale delle conoscenze, non sono determinate da rischi lavorativi: vi è necessità di adottare provvedimenti di allontanamento temporaneo o permanente, parziale o totale dai compiti lavorativi che comportano sovraccarico biomeccanico per gli arti superiori (giudizi di idoneità);
- soggetti portatori di patologie franche che, allo stato attuale delle conoscenze, sono sicuramente o verosimilmente connesse con i rischi lavorativi specifici: oltre al giudizio di idoneità con provvedimenti di restrizione dell'esposizione, si dovrà procedere, nei casi previsti, al referto all'Autorità Giudiziaria e alla opportuna segnalazione all'Organo di vigilanza secondo quanto previsto dal D.M. 27.04.2008 e s.m.i. nonché, tenuto conto delle caratteristiche dell'esposizione (durata, intensità), alla denuncia di malattia professionale (cfr. anche capitolo 8).

Per quanto concerne la formulazione di giudizi di idoneità si è visto come, nel caso di presenza di una patologia muscoloscheletrica franca degli arti superiori (indipendentemente dalla relativa etiologia), sia opportuno orientare verso provvedimenti di riduzione dell'esposizione. Circa i criteri per l'articolazione di tali provvedimenti, in relazione alla tipologia e gravità della patologia ed in riferimento ai livelli di esposizione, va sottolineato che la scarsa esperienza disponibile non consente di fornire allo stato attuale orientamenti dettagliati ed univoci.

In linea di massima, vanno esclusi permanentemente da compiti che prevedano movimenti ripetitivi/forzati con gli arti superiori i soggetti portatori delle seguenti affezioni (elenco non esaustivo):

- artrosi invalidante delle articolazioni degli arti superiori;
- esiti invalidanti di eventi traumatici a carico degli arti superiori (in relazione alle richieste funzionali del compito lavorativo);
- radicolopatie da patologie degenerative e/o malformative del rachide cervicale;
- neuropatie periferiche di origine sistemica;
- artrite reumatoide;
- mesenchimopatie gravi in atto;

Per le forme tendinee o da intrappolamento nervoso si potrà procedere sulla scorta dei seguenti criteri:

- allontanamento temporaneo dai compiti lavorativi con movimenti ripetitivi per il periodo necessario al relativo trattamento della fase di acuzie;
- allontanamento permanente dagli stessi compiti per tutte le forme con deficit funzionale permanente;
- idoneità condizionata ad esposizione più leggera a compiti ripetitivi per i soggetti portatori di forme cronicizzate senza evidente deficit funzionale.

In quest'ultima evenienza l'esposizione "più leggera" necessita di essere definita caso per caso: in linea di massima, laddove si ricorra ad una valutazione tramite indici sintetici di rischio, l'esposizione più leggera può coincidere con la cosiddetta area "verde". Va comunque raccomandata per questi casi l'adozione di un *follow-up* personalizzato molto ravvicinato in grado di monitorare strettamente l'evoluzione dello stato clinico del soggetto e di adottare, di conseguenza, ulteriori provvedimenti tesi, più che altro, a contrastare un eventuale contributo del lavoro all'ulteriore progressivo peggioramento della malattia.